



Agenzia per la Coesione Territoriale

REP. N. 924/2023 Atti Pubblici

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

OGGETTO: CONTRATTO TRA IL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI E LA "COOP.21 COOPERATIVA SOCIALE" PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI EXTRASCOLASTICI PER MINORI ED ADOLESCENTI PER GLI AA. SS. 2023/2024 - 2024/2025 ED OPZIONE PER ULTERIORI DUE ANNI ANCHE FRAZIONATI - CUP C21H22000100001 - CIG: 9844127E93 - SERVIZI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL (PNRR) - MISSIONE N. 5 - COMPONENTE 3- INVESTIMENTO 1: "STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE - LINEA DI INTERVENTO 1.1.1 "POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITÀ"

L'anno 2023 (duemilaventitre), addì 28 (ventotto) del mese di settembre, in Terranuova Bracciolini (AR), presso la sede del Comune, piazza della Repubblica, 16, avanti a me **Dott.ssa Ilaria Naldini**, Segretario Generale del predetto Comune e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblico-amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, 4° comma,

lett.c), del T.U. approvato con D.lgs. 18/8/2000, n. 267, sono comparsi:

- La **Dott.ssa Monica Cellai** domiciliata per la carica presso la sede Comunale in Piazza della Repubblica n. 16 - Terranuova Bracciolini (AR), Dirigente dell'Area 3 Servizi alla Persona e alle Imprese del Comune di Terranuova Bracciolini, la quale dichiara di agire esclusivamente per conto dell'Ente che rappresenta, ai sensi del decreto sindacale n. 23/2023 del 01.09.2023 di conferimento delle funzioni dirigenziali dell'Area 3 - Area Servizi alla Persona e alle Imprese e dell'Area 4 Risorse Finanziarie e Tributi;

- La **Sig.ra Verusca Banci**, nata a Firenze, il 10/08/1973 (C.F. BNCVSC73M50D612R) e residente [REDACTED], la quale dichiara di intervenire al presente contratto nella sua qualità di Legale rappresentante della società COOP.21 COOPERATIVA SOCIALE con sede legale Via Gualdrada n.17, 50125, Firenze P. IVA: 05677500489 (di seguito nominata anche solamente "Affidataria" o "Società"), con n° di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze: n. sezione ordinaria n. 05677500489 dal

18/10/2006, iscrizione R.E.A. FI - 565817 -
Riferimento PEC (Posta Elettronica Certificata):
amministrazione@pec.coop21.it, giusto
certificato/Visura ordinaria n. T523700426 del
24/07/2023 (allegato "A").

Detti comparenti, della cui identità personale io
ufficiale rogante sono certo, mi chiedono di
ricevere il presente contratto, redatto in modalità
elettronica, ai fini del quale:

PREMETTONO

- CHE in data 06/04/2023 è stato sottoscritto
l'Accordo di concessione di finanziamento Codice
convenzione ReGis 2000108072 - Progetto ID
0000000010001208402023/20889 - tra Agenzia per la
Coesione territoriale ed il Comune di Terranuova
Bracciolini, in qualità di Amministrazione
attuatrice delegata all'attuazione dell'intervento
M5C3 Investimento 1.1.1. del PNRR;
- CHE il progetto 20889 CUP C21H22000100001 -
denominato "VIVERE TERRANUOVA. SERVIZI PER LA
COESIONE TERRITORIALE" - presentato da questo Ente
in qualità di soggetto attuatore, prevede che le
finalità di coesione territoriale proprie del
progetto siano perseguite attraverso una serie di
azioni specifiche, riferite all'ambito socio

assistenziale, socio educativo, culturale e bibliotecario;

- CHE con la Determina a contrarre n. 1121 del 25.05.2023, avente ad oggetto "DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI EXTRASCOLASTICI PER MINORI ED ADOLESCENTI PER IL PERIODO 01/09/2023 - 31/08/2025 "COFINANZIAMENTO FONDI PNRR Missione n. 5 "Inclusione e Coesione", Componente 3: "Interventi speciali per la coesione territoriale" - Investimento 1:"Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità" - CON OPZIONE DI RINNOVO PER 24 MESI -. CUP C21H22000100001 CIG. 9844127E93, per il PERIODO 01/09/2023 - 31/08/2025 con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi, si stabiliva di procedere all'affidamento del servizio richiamato nell'oggetto per un importo a base di gara (calcolato sull'effettivo periodo di 24 mesi) pari ad euro 340.799,00 (eurotrecentoquarantamilasettecentonovantanove/00) oltre euro 600,00 per oneri sicurezza NON soggetti a ribasso ed escluso aliquota IVA (presumibilmente al 5%);

CHE con la medesima determina si stabiliva di procedere all'appalto dei servizi mediante:

- procedura aperta (ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016) in modalità telematica sulla piattaforma elettronica START di Regione Toscana;
- con criterio di aggiudicazione dell'"Offerta Economicamente più Vantaggiosa" rispetto all'importo posto a base di gara ai sensi dell'art. 95 3^ comma lett a) del D. Lgs. 50 del 18/04/2016);
- con delega alla Centrale Unica di Committenza (in sigla "C.U.C.") dell'Unione dei Comuni del Pratomagno la gestione della suddetta procedura di gara su piattaforma telematica START della Regione Toscana;
- CHE l'importo totale del progetto pari a euro 340.799,00 (euro trecentoquarantamilasettecentonovant anove/00), esclusa Iva al 5%, sarà così finanziato:
 - dal bilancio comunale per un totale di euro € 57.838,95 (cinquantasettemilaottocentotrentotto/95)
 - dai fondi del P.N.R.R. per un totale di euro 300.000,00 (trecentomila/00) per effetto della concessione di finanziamento Codice convenzione ReGis 2000108072 - Progetto ID 0000000010001208402023/20889;
- CHE la C.U.C. Unione dei Comuni del Pratomagno,

con propria determinazione n. 54 del 29/05/2023 approvava gli elaborati di gara ed indiceva la gara sulla piattaforma telematica S.T.A.R.T con scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 18:00 del giorno giovedì 29 giugno 2023;

- CHE la predetta CUC, con propria determinazione n. 69 del 03-07-2023 nominava la Commissione di gara per la valutazione dell'offerta tecnica;

- CHE, concluse le operazioni di gara, con determinazione n. 72 / DT /21-07-2023 la C.U.C. Unione dei Comuni del Pratomagno, proponeva l'aggiudicazione all'operatore economico "COOP.21 COOPERATIVA SOCIALE" con sede legale in Firenze, via Gualdrada n. 17, C.F. e P.IVA 05677500489; con punteggio di 97,61/100, per € 326.983,20 comprensivi di oneri per la sicurezza di € 600,00, e al netto dell'IVA;

- CHE con determinazione n. 1746 del 17/08/2023 del Comune di Terranuova Bracciolini (AR), si prendeva atto delle risultanze del verbale di gara finale e della proposta di aggiudicazione n. 72 / DT /21-07-2023 della C.U.C. Unione dei Comuni del Pratomagno e:

- Si aggiudicavano i servizi di cui trattasi alla società "COOP.21 COOPERATIVA SOCIALE" con sede

legale in Firenze, via Gualdrada n. 17, C.F. e P.IVA 05677500489, per un importo offerto complessivo di € 326.983,20 comprensivi di oneri per la sicurezza di € 600,00, e al netto dell'IVA al 5% (euro 16.349,16), ovvero per complessivi 343.332,36

(trecentoquarantatremilatrecentotrentadue/36) per una durata del servizio pari a 24 mesi;

- Si dava atto che considerata la tipologia di servizio e la necessità di assicurarne la continuità nel tempo, si approvava il verbale di consegna anticipata del servizio con avvio a partire dal 01/09/2023;

- Si dava atto che dalla data di esecutività della determinazione (coincidente con la data di avvenuta pubblicazione), decorrevano i termini per eventuali richieste di accesso agli atti ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e/o per il ricorso/impugnativa avverso l'aggiudicazione, da proporre al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana e comunque con le modalità di cui al D. lgs. 104 del 02.07.2010 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), e ss.mm.ii.;

- Si dava atto che i controlli in capo all'affidataria sulle autocertificazioni rilasciate in fase di gara e sui requisiti di ordine generale e speciale previsti dagli articoli 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 si sono conclusi con esito "positivo" ovvero NON si ravvisano problemi di sorta alla contrattazione con la pubblica amministrazione in capo alla società "COOP.21 COOPERATIVA SOCIALE" come da documentazione depositata agli atti dell'U.O.A. Contratti Pubblici del Comune di Terranuova Bracciolini ed acclarata al Protocollo dell'Ente n. 17703 del 11/08/2023;
- CHE la "COOP.21 COOPERATIVA SOCIALE" ai fini del raggiungimento dei requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti nel Bando/disciplinare di gara ha stipulato ai sensi dell'art. 89 del Dlgs 50/2016, apposito contratto di avvalimento (allegato "A.1") tra la stessa COOP.21 COOPERATIVA SOCIALE e Progetto 5 Società Cooperativa sociale, con sede legale in Arezzo, Piazza Andromeda 20/A C.F. e P. IVA 01155650516;
- CHE i controlli di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, sono stati effettuati anche nei confronti della società "ausiliaria", Progetto 5 Società Cooperativa sociale e che dagli stessi NON è emerso

alcun impedimento o causa ostativa alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione, come da documentazione depositata agli atti dell'U.O.A. Contratti Pubblici del Comune di Terranuova Bracciolini ed acclarata al Protocollo dell'Ente n. 17703 del 11/08/2023;

- CHE al presente atto ed alla fase esecutiva della procedura si applicano - per quanto compatibili - le norme del D. Lgs. 50/2016, in quanto procedura avviata in data antecedente all'entrata in efficacia del nuovo D. Lgs. 36/2023;

- CHE è decorso il termine dilatorio di trentacinque giorni (c.d. stand still) di cui all'art. 32 del D. Lgs. 50/2016;

- CHE tutto quanto sopra premesso, è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

Tanto premesso,

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ART. 1) PREMESSE - APPROVAZIONE

Le parti approvano, riconoscono e confermano, senza riserva alcuna, la "Premessa Narrativa" e tutti gli atti di gara già inseriti sulla piattaforma elettronica START per la procedura di gara. Gli

stessi non sono materialmente allegati al presente Contratto, eccettuato il Capitolato Prestazionale (allegato "B");

ART. 2) - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO

Il Comune di Terranuova Bracciolini (AR), qui rappresentato dalla Dott.ssa Monica Cellai, Dirigente dell'Area 3 del Comune di Terranuova Bracciolini, affida alla Società Cooperativa Sociale "COOP.21 COOPERATIVA SOCIALE" con sede legale in Firenze, via Gualdrada n. 17, C.F. e P.IVA 05677500489, i servizi educativi extrascolastici per minori ed adolescenti per gli aa. ss. 2023/2024 - 2024/2025, con possibilità di opzione per ulteriori due anni, anche frazionabili - CUP C21H22000100001 - CIG: 9844127E93 che, come in epigrafe rappresentata dalla Sig.ra Verusca Banci, dichiara di accettare l'affidamento dell'appalto con l'osservanza delle norme contenute nel presente contratto e negli atti di gara già inseriti sulla piattaforma elettronica START. L'Affidataria con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di conoscere i servizi da eseguire e di ritenerli perfettamente eseguibili in ogni sua parte in conformità alle previsioni di gara.

ART. 3) - FINANZIAMENTO DELLE OPERE

Il servizio è finanziato parzialmente "DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL (PNRR) - MISSIONE N. 5 - COMPONENTE 3- INVESTIMENTO 1: "STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE - LINEA DI INTERVENTO 1.1.1 "POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITÀ".

ART. 4) - OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto la gestione dei servizi extrascolastici per minori ed adolescenti della fascia d'età 6 - 18 anni per gli aa. ss. 2023/2024 - 2024/2025, finalizzati a favorire la socializzazione e l'autonomia dei bambini, dei pre-adolescenti e degli adolescenti nella fascia d'età 6 - 18 e a rispondere alle esigenze delle famiglie per la conciliazione del tempo lavoro e cura dei figli. Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire la gestione unitaria dei singoli servizi indicati nel capitolato in conformità con il progetto tecnico, l'offerta tecnica (allegato "C") ed economica (Allegato "D"), della stessa presentati in sede di gara.

ART. 5) - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha durata di due anni per gli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025 a partire dalla consegna del

servizio (anche in via d'urgenza) e termina dunque il 31/08/2025 con opzione di prosecuzione contrattuale per ulteriori due anni, anche frazionabili, da assumersi con provvedimento del Comune da trasmettere all'Affidataria mediante PEC tre mesi prima la suddetta scadenza. Il termine non è perentorio. L'Affidataria è comunque tenuta a garantire il servizio affidato oltre la data di scadenza alle stesse condizioni e modalità, senza eccezione alcuna, fino all'individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

ART. 6) - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

L'importo di affidamento del servizio biennale è pari a euro 326.383,20, oltre a euro 600,00 per oneri della sicurezza ed oltre IVA al 5% (euro 16.349,16), ovvero per un totale complessivo comprensivo di iva pari a euro 343.332,36 (trecentoquarantatremilatrecentotrentadue/36).

Per la gestione dei servizi oggetto del presente contratto e per l'espletamento di tutti gli interventi ad essi correlati, il Comune di Terranuova Bracciolini, sulla base delle ore effettivamente rese, riconosce i seguenti corrispettivi secondo gli importi ribassati

indicati dall'Affidataria nella propria offerta economica (allegato "D") e precisamente:

Prestazione	Importi annuali al netto del ribasso
Coordinatore	€ 4.903,59 Oltre IVA
Educatore	€ 140.612,88 Oltre IVA
Programmazione educatore	€ 17.686,46 Oltre IVA
TOTALE ANNUALE	€ 163.191,60 oltre Iva

Nel dettaglio si specifica il costo orario e le ore del servizio:

a) Coordinatore: costo orario di euro € 24,52 (ventiquattro/52) più IVA al 5% per n. 200 ore annuali;

b) Educatore: costo orario di euro € 19,39 (diciannove/39) più IVA al 5% per n. 7.250 ore presunte annuali;

c) Programmazione educatore: costo orario di euro 29,98 (ventinove/98) più IVA al 5% per n. 590 ore presunte annuali;

Tali importi sono onnicomprensivi di qualsiasi costo che l'Affidataria debba sopportare per la gestione dei servizi appaltati. Si fa presente che il Comune di Terranuova Bracciolini effettuerà i pagamenti esclusivamente a fronte dei servizi e

delle prestazioni effettivamente erogate. Si precisa, infatti, che il monte orario complessivo biennale di cui al Capitolato speciale è definito presuntivamente e conseguentemente non determina alcun vincolo per il Comune di Terranuova Bracciolini a corrispondere all'Affidataria il quantum economico di aggiudicazione.

Alla fattura dovrà essere allegato:

- un riepilogo con le ore di servizio effettivamente prestate divise per le tre tipologie al fine di controllare la rispondenza al progetto ed ai parametri stabiliti in sede di gara;
- un prospetto riepilogativo e nominativo del personale impiegato nel servizio nel periodo di riferimento.

I corrispettivi per prestazioni (in ore) aggiuntive e/o per servizi complementari rispetto al monte orario annuale calcolato sul monte orario complessivo biennale di cui al Capitolato speciale sono quelli derivanti dall'applicazione del ribasso d'asta offerto in sede di gara (4,23%) per la voce "Costo del personale" (ricavato dalla Tabella 2 - prima riga - dell'offerta economica) ai costi orari del personale indicati nell'Allegato A al Capitolato speciale "(Parametri minimi, costi del

personale e della sicurezza a base d'asta)" incrementato dell'incidenza percentuale delle spese generali e dell'utile di impresa così come ricavabili dalla Tabella 2 dell'offerta economica.

I pagamenti avverranno entro trenta giorni e comunque secondo quanto previsto dal Regolamento di contabilità del Comune di Terranuova Bracciolini dietro emissione di fatture elettroniche ai sensi D.M. 55/2013 con indicazione obbligatoria sulle stesse del codice CIG e del codice univoco dell'Ufficio di competenza 2NHY8W.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte dell'Ente.

Sul corrispettivo periodicamente dovuto sarà trattenuta la percentuale dello 0,5 (zero virgola cinque per cento), a garanzia delle ritenute contributive. Detta somma sarà svincolata entro tre mesi dall'ultimazione dell'appalto previa emissione del certificato di regolare esecuzione da parte dell'Ente.

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi

rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. Per le componenti riferite alla voce manodopera si darà luogo a revisione prezzi unicamente nel caso di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di riferimento oppure nel caso di modifiche normative e/o contrattuali che comportino un aumento dei costi del lavoro.

La revisione dei prezzi, per le voci diverse dalla manodopera, è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo originario. L'Affidataria è tenuta, pena la decadenza per il trascorso, a richiedere la revisione prezzi in via preventiva, formulando istanza scritta tramite PEC, considerato che detto istituto è posto a presidio dell'interesse del Comune alla corretta esecuzione dei servizi ancora da espletare, cosicché la mancata formalizzazione dell'istanza di revisione

prezzi da parte dell'Affidataria equivale alla decadenza\rinuncia della stessa per le prestazioni già rese.

ART. 7) - DIVIETO DI ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Il corrispettivo sarà erogato soltanto in seguito all'espletamento dei servizi cosicché in alcun caso si procederà a riconoscere l'anticipazione del prezzo, per quanto occorrer possa anche in deroga a quanto previsto dall'art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50 del 2016.

L'Affidataria prende atto ed accetta l'esclusione del diritto all'anticipazione del prezzo rinunciando a sollevare qualunque eccezione, contestazione o ad avanzare pretese di sorta, dichiarando di avere tenuto conto di tale circostanza nella formulazione della propria offerta in sede di gara e che tale clausola era espressamente contenuta nella lex specialis ovvero nello schema di contratto facente parte integrate e sostanziale dei documenti di gara.

ART. 8) - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della legge 136 del 2010, relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, l'Affidataria ha disposto che il pagamento dei suoi crediti sia effettuato sul seguente conto corrente

"dedicato" n. 1000/132298 intestato a Coop.21
cooperativa sociale, IBAN
[REDACTED] c/o Istituto di Credito
[REDACTED]., filiale n. [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Sono autorizzate ad operare sul conto
corrente sopra indicato, Consuelo Cavallini, nata a
Firenze il 29/10/1977, residente [REDACTED]

[REDACTED], C.F.
CVLCSL77R69D612I , nella sua qualità di presidente
e legale rappresentante, Verusca Banci nella
qualità di legale rappresentante e stipulante del
contratto per la società che rappresenta, come in
precedenza generalizzata, Guerino Di Sanzo, nato a
Saracena (CS) il 10/10/1972, residente [REDACTED]

[REDACTED], C.F.
DSNGRN72R10I423X e Sara Grassi, nata a Firenze il
7/09/1978, residente a [REDACTED]

[REDACTED] C.F. GRSSRA78P47D612M.

Il Codice identificativo C.I.G. ai fini dei
pagamenti è: CIG: 9844127E93-CUP C21H22000100001 -

**ART. 9) - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E
VALUTAZIONE RISCHI.**

Relativamente alle disposizioni in materia di
"sicurezza sui luoghi di lavoro" di cui al D. Lgs.

9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., l'Affidataria dichiara che nell'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto si obbliga ad applicare tutte le norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsti dal medesimo D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ed in piena attuazione di quanto previsto nel D.U.V.R.I. sottoscritto dalle parti e acquisito al protocollo comunale nr.21621 del 28/09/2023 allegato in copia al presente contratto (Allegato "E").

La società affidataria nomina quale responsabile della sicurezza per tutta la durata del contratto, la consulente esterna Melania Marchetta, CF. MRCMLN75B52D612V, info@melaniamarchetta.com (R.S.P.P. della Società medesima).

ART. 10) - DIVIETO DI INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DEL SERVIZIO.

In nessun caso l'Affidataria potrà interrompere o sospendere l'espletamento del servizio, con espressa rinuncia all'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. In caso di sciopero, trattandosi di servizio pubblico essenziale ai sensi della legge 146 del 1990 si rinvia a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto.

ART. 11) - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto si risolverà di diritto, senza necessità di costituzione in mora, ma a seguito della semplice contestazione dell'inadempienza ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in caso di:

- a) mancato o tardivo inizio del servizio nei tempi e con le modalità indicate nel capitolato speciale;
- b) carenze o difformità accertate in sede di consegna del servizio rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, da quanto indicato dall'Affidataria nell'offerta tecnica ovvero a quanto prescritto dal capitolato speciale;
- c) tre inadempimenti per prestazioni effettuate con negligenza, evidente lentezza ovvero non a regola d'arte, anche relativamente alle prestazioni straordinarie;
- d) ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 19 della legge regionale toscana n. 38 del 2007;
- e) ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi anche per un solo giorno. Non sarà considerata giustificata interruzione del servizio la sospensione dello stesso in conseguenza di ritardi o mancato pagamento del corrispettivo da parte della stazione appaltante. Ogni eventuale pretesa dovrà quindi essere fatta valere in altra sede;

- f) mancata o ritardata corresponsione della retribuzione e dei contributi previdenziali e assistenziali ai lavoratori anche per una sola mensilità;
- g) violazione degli obblighi previsti dal CCNL di riferimento;
- h) violazione dell'obbligo dell'Affidataria di informare immediatamente il Comune di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione, ai sensi dell'art. 24 della L.R. Toscana n. 38 del 2007;
- i) inosservanza degli obblighi previsti dal CCNL di riferimento e dal capitolato per il reimpiego dei lavoratori provenienti dalla precedente gestione;
- l) sottoposizione alle procedure di legge per insolvenza;
- m) cessione del contratto o subappalto non autorizzato;
- n) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs 50 del 2016;
- o) applicazione di penali in misura superiore al 10% dell'importo annuale del contratto;

p) inosservanza delle disposizioni del Comune o degli enti competenti in caso di emergenze sanitarie.

ART. 12) - PENALI

Per ogni inadempimento riscontrato nell'esecuzione del servizio, salvo il risarcimento del maggior danno ed i casi di risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo che precede, sarà formulata una contestazione scritta alla Affidataria, la quale dovrà formalmente rispondere entro i successivi 10 giorni adducendo le dovute giustificazioni. Se le giustificazioni non saranno ritenute sufficienti dal Comune verrà applicata una penale nella misura che segue:

- € 100,00 per ogni mancato adeguamento alle anomalie riscontrate dal personale del Comune;
- € 500,00 per ogni mancata o parziale erogazione nel mese di interventi educativi per motivazioni addebitabili alla Società, in misura superiore al 2,0% delle ore programmate nel mese stesso;
- € 500,00 per mancato adempimento degli obblighi relativi al rispetto della clausola sociale;
- € 1.000,00 per ogni giorno di inosservanza dei protocolli sanitari relativi alle emergenze sanitarie, ferma la risoluzione contrattuale;

- € 500,00 per ogni episodio relativo alla mancata esecuzione delle attività programmate o di quelle previste dal Capitolato o nell'offerta;
- € 2.000,00 per ogni episodio di mancata vigilanza idoneo a mettere a rischio l'incolumità dei destinatari dei servizi;
- € 200,00 per ogni inosservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza previste dalla vigente normativa, fatte salve le responsabilità penali e le sanzioni amministrative che potranno essere comminate dai competenti organismi di controllo;
- € 200,00 per ogni violazione relativa all'impiego di personale con qualifiche inferiori a quelle stabilite nel capitolato speciale d'appalto;
- € 500,00 laddove vengano riscontrati comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dei destinatari dei servizi e delle sedi assegnate per lo svolgimento del servizio;
- € 200,00 per ogni operatore sprovvisto di DPI o tesserino di riconoscimento.

È fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto nei casi elencati all'articolo precedente. Dopo l'applicazione di tre penali gli

importi di cui sopra, per le ulteriori penali successive, saranno raddoppiati.

Le penalità saranno portate in deduzione dal corrispettivo dovuto alla Società. Il Comune ha altresì la facoltà di applicare le penali rivalendosi sulla garanzia fideiussoria.

ART. 13) - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Affidataria sarà esclusiva responsabile per danni a persone e cose - a qualsiasi causa dovuti, sempreché imputabili alla stessa - che si verifichino nell'espletamento del servizio oggetto del presente atto, per tutto il periodo dell'affidamento, sia nei riguardi dei destinatari dei servizi e delle persone esterne, sia verso il proprio personale. Contestualmente alla sottoscrizione del presente atto l'Affidataria consegna al Comune le seguenti polizze assicurative a garanzia dei suddetti danni con adeguati massimali e coperture: Polizza "R.C.T." (Rischi Civili contro Terzi) e "R.C.O" (Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro) n. 101964279 a cadenza annuale emessa da "UnipolSai Assicurazioni", Agenzia "Grandi clienti e Broker" codice Agenzia 1/2233, prima emissione in data 17/04/2014 (ultima quietanza in data 30/06/2023,

con validità fino al 31/12/2023) con Appendice (Atto di variazione) n. 101964279/4 emessa da "UnipolSai Assicurazioni", Agenzia "Corporate Toscana Sud" codice Agenzia 1/2746, Effetto variazione dal 15/09/2023.

La suddetta polizza, debitamente quietanzata, è depositata agli atti dell'U.O.A. Contratti Pubblici del Comune di Terranuova Bracciolini.

Le quietanze relative alle annualità successive devono essere prodotte alla stazione appaltante alle relative scadenze.

In caso di sinistri, eventuali scoperti e franchigie sono a carico dell'Affidataria. L'esistenza di tali polizze non libera l'Affidataria dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriori garanzie. L'Affidataria in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati per omissione o negligenza dei dipendenti nella esecuzione del servizio. In difetto vi provvederà il Comune addebitandone l'importo, maggiorato del 25% a titolo di spese generali, all'Affidataria.

ART. 14) - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente atto, l'Affidataria consegna al Comune - contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto - Polizza fideiussoria rilasciata da "Tokio Marine Europe S.A." emessa il 31/08/2023 con n. 28020060907 di importo pari al 5 % dell'importo contrattuale, ovvero di Euro - 16.349,16 €, importo ridotto per possesso delle seguenti attestazioni:

- Certificato Sistema Qualità UNI ENI ISO 9001:2015 Nr.50 100 9189 - Rev. 006 rilasciato in prima emissione da TUV SUD Italia il 23/11/2009, emesso in data 05/11/2021 con scadenza 23/11/2024. IAF 37,38. "Progettazione ed erogazione di servizi formativi in ambito di formazione post obbligo formativo, formazione superiore e formazione continua. Progettazione ed erogazione di servizi socio-educativi rivolti a minori e giovani in regime semiresidenziale. Organizzazione ed erogazione di servizi educativi su strada rivolti a minori e giovani". Settore 38, rilasciato da CSI SP.

La fideiussione è conforme a quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50 del 2016.

In ogni caso di escussione - anche parziale - della

garanzia, l'Affidataria è obbligata a ricostituirla, pena la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., senza necessità di costituzione in mora e salvo il risarcimento del danno. Polizza originale depositata agli atti dell'U.O.A. Contratti Pubblici del Comune di Terranuova Bracciolini.

ART. 15) - RECESSO

Il Comune potrà recedere dal presente contratto con preavviso scritto di trenta giorni. In tal caso all'Affidataria spetterà unicamente il corrispettivo per le prestazioni effettuate fino al momento di efficacia del recesso senza che la stessa possa avanzare richieste di indennizzo, ristoro del mancato utile, risarcimento del danno o pretesa di sorta, a cui per quanto occorre possa fin d'ora rinunciare.

ART. 16) - CLAUSOLA SOCIALE

La Società per l'intera durata dell'appalto assume il formale impegno ad utilizzare prioritariamente gli stessi addetti dipendenti dell'appaltatore uscente, secondo quanto previsto dal capitolato, nell'ottica del mantenimento degli attuali livelli occupazionali, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con

l'organizzazione della Società e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste per il servizio oggetto di appalto, come da progetto di assorbimento contenuto nell'offerta tecnica presentata.

ART. 17) - SUBAPPALTO

L'Affidataria in sede di gara, in merito al subappalto nel Modulo "D.G.U.E." - Sezione I - lett. "D" ha dichiarato di NON voler subappaltare parti del servizio.

Il Subappalto è comunque disciplinato con riferimento a quanto previsto all'art. 105 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. articolo che si intende qui integralmente riportato e ben conosciuto dall'Affidataria, rimosso ogni dubbio e/o eccezione.

ART. 18) - OBBLIGHI E CLAUSOLE PER APPALTI FINANZIATI CON FONDI DEL P.N.R.R.

Essendo l'opera parzialmente finanziata dall'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del (PNRR), nel presente contratto e nell'esecuzione dello stesso trovano applicazione i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai

sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani, di inclusione lavorativa delle persone con disabilità e del superamento dei divari territoriali.

In particolare, trovano applicazione:

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica;
- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile, l'inclusione lavorativa dei disabili, di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108;
- tutte le altre disposizioni del più volte citato art. 47 del D.L. n. 77/2021 in merito alle procedure di gara finanziati con fondi del P.N.R.R..

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Affidataria dichiara di conoscere, rimosso ogni

dubbio e/o eccezione, le sopracitate norme e prescrizioni inerenti alle opere finanziate dall'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del (PNRR) obbligandosi all'applicazione ed al rispetto delle stesse. L'Affidataria, in particolare, così come previsto nel Bando/Disciplinare di gara e per quanto dichiarato in fase di gara, si obbliga ad assicurare una quota delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, pari almeno al 30% di occupazione giovanile e 30% di occupazione femminile, in coerenza con la dichiarazione di impegno depositata agli atti dell'U.O.A. Contratti Pubblici del Comune di Terranuova Bracciolini.

**ART. 19) - RISPETTO DELLE CLAUSOLE PER LA LEGALITÀ
E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE
CRIMINALE**

1.L'Affidataria si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro di prestazioni o di altre utilità (quali a titolo esemplificativo pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto

intimidatorio e ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti del legale rappresentante, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione.

Il mancato adempimento di tale obbligo ha natura essenziale al fine dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento potrà dar luogo alla risoluzione espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

2. L'Affidataria si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti dell'Affidataria. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto

previsto dall'art. 317 del c.p.; la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti del rappresentante legale, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'Affidataria, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater comma 2 c.p., 322 c. p., 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 c.p. e 353 - bis c.p..

3. Nei casi previsti dal comma 2 del presente articolo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del Comune è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

ART. 20) - OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO

Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente contratto, l'Affidataria si obbliga ad applicare integralmente ai propri lavoratori dipendenti le disposizioni dei vigenti Contratti

Collettivi Nazionali e degli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività e per la località in cui viene eseguito il servizio.

ART. 21) - ADEMPIMENTI E DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSI, PANTOUFLAGE, CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Affidataria, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta ai sensi dell'art.53, comma 16-ter del D. Lgs. n.165/2001 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Terranuova Bracciolini, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La Dott.ssa Monica Cellai dirigente di Area 3 Servizi alla Persona e alle Imprese e Area 4 Risorse Finanziarie e Tributi del Comune di Terranuova Bracciolini, la quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e il legale rappresentante dell'Affidataria dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il

suddetto funzionario ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dall'Affidataria, fatti salvi gli usi nei termini del codice di comportamento approvato con delibera di Giunta comunale n. 12 del 28/01/2014 ovvero conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile.

L'Affidataria si obbliga, altresì, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. n.62/2013 e del codice di comportamento del Comune di Terranuova Bracciolini. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per il Comune di Terranuova Bracciolini la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. n.62/2013 nonché il codice di comportamento del Comune di Terranuova Bracciolini approvato con delibera di G.C. n. 12 del 28/01/2014 sono parte integrante del presente contratto in quanto richiamati anche se non materialmente allegati; gli stessi sono liberamente consultabili sul sito istituzionale del Committente alla sezione Amministrazione Trasparente al

link:[http://trasparenza.comuneterranuova.it/index.h
p/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di
condotta.](http://trasparenza.comuneterranuova.it/index.php/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta)

ART. 22) - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati comunicati sono trattati dal Comune di Terranuova Bracciolini nella persona del Sindaco pro tempore, quale Titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per le finalità previste dal presente contratto. I dati sono trattati per il tempo strettamente necessario per le finalità per i quali sono stati raccolti e in ogni momento sarà possibile esercitare i diritti ai sensi degli articoli 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

L'informativa completa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 è consultabile all'indirizzo Internet:
<http://www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it>,
oppure presso il Comune di Terranuova Bracciolini,
titolare del trattamento.

Vista la particolare natura dei servizi affidati il Comune nomina l'Affidataria Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR, come da atto sottoscritto contestualmente al presente contratto. Ognuna delle parti precisa che l'informativa sul trattamento dei

dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003) integrato con le modifiche del D.lgs. n. 101/2018, viene resa nei confronti dell'altra, che dichiara di prenderne atto, rinviando a quanto specificato negli atti di gara.

ART. 23) - VARIAZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha la facoltà di apportare variazioni in aumento o in diminuzione al monte ore previsto ed entro i limiti di cui all'art. 106 co 2 del Codice, sulla base del costo orario indicato nell'offerta economica.

In caso di richiesta di altre prestazioni aggiuntive o di riduzioni delle stesse, le parti procederanno alla ridefinizione dei costi sulla base del prezzo orario del personale indicato nell'offerta economica presentata in sede di gara.

ART. 24) - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Affidataria non può, per nessun motivo, cedere il contratto relativo o il credito che ne deriva, senza il consenso scritto dell'Amministrazione. La cessione e il subappalto non autorizzati sono motivo di risoluzione del contratto e fanno sorgere il diritto per l'Amministrazione comunale per

l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggior danno.

**ART 25) - REQUISITI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO -
NORMA SULL'AVVALIMENTO (ex art. 89 del D. Lgs.
50/2016)**

L'Affidataria, come riportato in premessa, in sede di gara ai fini del raggiungimento dei requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti nel Bando/disciplinare di gara ovvero: "FATTURATO GLOBALE MINIMO ANNUO riferito agli esercizi finanziari 2020-2021-2022 non inferiore ad €1.000.000,00 IVA esclusa" sebbene tecnicamente ed economicamente organizzata, essendo carente del predetto requisito per l'anno 2020, ha stipulato ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs 50/2016, apposito contratto di avvalimento con la società Progetto 5 Società Cooperativa sociale (società "ausiliaria"), con sede legale in Arezzo, Piazza Andromeda 20/A C.F. e P. IVA 01155650516, la quale mette a disposizione della società COOP.21 COOPERATIVA SOCIALE (società "Ausiliata") la copertura dell' 8% del predetto requisito per l'anno 2020.

L'Affidataria rimane comunque "unico e diretto interlocutore contraente" nei confronti del Comune

di Terranuova Bracciolini al fine del rispetto di tutto quanto espressamente riportato nel presente atto, ovvero unico e diretto responsabile per la corretta esecuzione del servizio alla stessa affidato. La medesima Affidataria si fa garante nei confronti del Comune di Terranuova Bracciolini per il rispetto delle norme e clausole contenute nell'allegato Contratto di avvalimento (allegato "A.1") che si intendono qui integralmente riportate e conosciute dalle "parti", rimosso ogni dubbio e/o eccezione.

ART. 26) - DIRITTO DI SCIOPERO

Nell'ipotesi di proclamazione di scioperi da parte dei dipendenti dell'Affidataria dovranno essere rispettate ed applicate le norme di cui alla legge 146/1990, relativa all'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

ART. 27) - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento di cui al presente contratto è stato designato nella persona della Dottoressa Monica Cellai. Il Comune potrà variare in ogni momento suddetto soggetto.

ART. 28) - RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL

CONTRATTO DESIGNATO DALL'AFFIDATARIA.

L'Affidataria ha designato quale Responsabile dell'esecuzione del presente contratto, per tutta la durata dello stesso, la sig.ra Verusca Banci, nata a Firenze il 10/08/1973 e [REDACTED]

[REDACTED], CF BNCVSC73M50D612R, Vicepresidente e Direttrice servizi socio educativi, tel. 055 630089, email v.banci@coop21.it.

ART. 29) - INDIVIDUAZIONE DEL C.D. "TITOLARE EFFETTIVO" DELLA SOCIETA' AI SENSI ART. 21 DEL D. LGS.231/2007

L'Affidataria ha dichiarato ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. che il "titolare effettivo", individuato ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 231/2007, è la Sig.ra Consuelo Cavallini, già generalizzata in precedenza, come da già citato Modulo 8 conservato agli atti dell'U.O.A. Contratti Pubblici del Comune di Terranuova Bracciolini.

ART. 30) - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti ad esso allegati, le Parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio al D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., alle norme del Codice Civile, al Regolamento per la Contabilità Generale

dello Stato ed a tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, che si intendono qui riportate per intero, note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione.

ART. 31) - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali, ivi comprese quelle per bollo, tasse, registrazioni, imposte e diritti, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell'Affidataria che le assume.

ART. 32) - NORME FISCALI

Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che il presente contratto è sottoposto al regime fiscale dell'I.V.A. nella misura di legge, per cui è applicabile l'imposta di registro in misura fissa a mente del D.P.R. 26.4.1986, n. 131, art. 40. Resta inteso che ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D. Lgs. 117/2017 il presente atto è esente dall'imposta di bollo, trattandosi di Associazione del Terzo Settore.

ART. 33) - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ragione della presente convenzione foro competente unico ed esclusivo sarà quello di Arezzo, salva la competenza del relativo Tribunale delle Imprese.

Io segretario comunale richiesto ho ricevuto il presente atto, redatto in modalità informatica da persona di mia fiducia, su numero quaranta pagine a video e parte della quarantunesima fino qui, dandone lettura alle parti, le quali, dispensandomi dalla lettura degli allegati, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e pertanto alla mia presenza con me lo sottoscrivono.

Io, sottoscritto pubblico ufficiale rogante, attesto ai sensi di legge che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi.

Per il Comune: Dott.ssa Monica Cellai

Per L'Affidataria Verusca Banci

L' "Ufficiale Rogante" (il Segretario Comunale)

Dott.ssa Ilaria Naldini

Allegati:

- Allegato A Visura Camerale
- Allegato A.1 Contratto di Avvalimento
- Allegato B Capitolato prestazionale
- Allegato C Offerta Tecnica
- Allegato D Offerta Economica e di dettaglio
- Allegato E D.U.V.R.I